



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2024, proposto da

Sathya Denegri, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Gastaldi e Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giorgia Santacroce, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Rettorale n. 3483/2024 prot. n. 285897 del 4 giugno 2024 dell'Università degli Studi di Torino, che avente ad oggetto “*Esame di ammissione al corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA (Classe LM-51) – Dipartimento di Psicologia - Anno Accademico 2024/2025*”;

- della delibera del Senato Accademico 3/2023/IV/13 del 19 dicembre 2023 relativa alle “*Procedure per l’iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2024/2025*”;
- della proposta formulata dal Senato Accademico 4/2024/V/2 del 6 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l’anno accademico 2024/2025;
- del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in corso di laurea magistrale in psicologia clinica - Classe LM-51 Psicologia - dell’Università di Torino, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l’esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea nonostante il punteggio utile per l’immatricolazione ottenuto;
- del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1883/2013 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Regolamento didattico del Dipartimento di Psicologia, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l’anno accademico 2024/2025;
- della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia seduta del 17/04/2024, concernente la programmazione per l’accesso al primo anno dei corsi di studio e la modalità di erogazione delle prove per l’anno accademico 2024/2025;

- della delibera assunta dal Senato Accademico del 19 marzo 2024 relativa alle Scadenze amministrative per l'anno accademico 2024/2025;
- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 25 settembre 2024 e relativa alla procedura di valutazione comparativa dei titoli prevista ai fini dell'ammissione con selezione locale al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica per l'a.a. 2024/2025;
- del primo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 1 ottobre 2024;
- del secondo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 4 ottobre 2024;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 14 ottobre 2024;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 14 ottobre 2024;
- del quarto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 17 ottobre 2024;
- del quinto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 22 ottobre 2024;
- del sesto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 30 ottobre 2024;
- del settimo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 5 novembre 2024;
- dell'ottavo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 13 novembre 2024;
- del nono subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 19 novembre 2024;
- dell'ulteriore scorrimento della graduatoria (in presenza di disponibilità di posti non coperti e di idonei) intervenuto in data 21 novembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o

comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato permette l'istituzione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati.

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di parte ricorrente a veder riconoscere come libero ed a numero aperto l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica – Classe DM 51, presso l'Ateneo di Torino, relativamente all'a.a. 2024/2024.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2 C.P.A. delle amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché all'apertura del corso di laurea in Psicologia Clinica indebitamente sottoposto al numero chiuso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, quanto meno il terzo motivo di ricorso sembra presentare elementi di fondatezza, atteso che dal tenore letterale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l'accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il "*previo superamento di apposite prove*", da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, in alcun modo surrogabili attraverso il

ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del *curriculum studiorum* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto.

Ritenuto che sussista altresì il requisito del *periculum in mora*, in ragione dell'interesse della ricorrente ad evitare, nelle more della fase di merito, ulteriori ripercussioni negative sul proprio percorso di studi.

Ritenuto pertanto di ammettere con riserva la ricorrente al corso di laurea magistrale in psicologia clinica al quale non è stato consentito di iscriversi.

Vista la richiesta formulata dalla difesa della ricorrente di autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso ai soggetti controinteressati, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Ritenuto di poter accogliere tale istanza e per l'effetto disporre – ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a. – che il ricorso venga notificato agli altri controinteressati, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Università degli Studi di Torino – entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione, o notificazione, della presente ordinanza – di un avviso ben visibile che:

- indichi gli estremi della graduatoria impugnata e l'oggetto della stessa, con chiara indicazione della procedura selettiva avversata;
- contenga la riproduzione del ricorso introduttivo;
- contenga copia della presente ordinanza;
- indichi lo stato attuale del procedimento ed il sito *web* della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile, mediante indicazione del numero di R.G. del ricorso.

Osservato che l'avviso dovrà essere mantenuto visibile per almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Osservato che la prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati, nelle illustrate forme, dovrà essere fornita da parte ricorrente entro il termine perentorio di giorni quindici dall'avvenuta pubblicazione.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza,

con distrazione come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) pronunciando sull'istanza in epigrafe, così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva la ricorrente al corso di laurea in questione;
- autorizza la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, nelle forme e nei limiti indicati in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 giugno 2025;
- condanna l'Università al pagamento delle spese della presente fase di lite, che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore

Lorenzo Maria Lico, Referendario

L'ESTENSORE
Alessandro Cappadonia

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO